

LXXVII.

TORNATA DEL 19 MARZO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario — *Discussione del progetto di legge: « Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta. » (170) — Non ha luogo discussione generale — All' articolo 1° parlano il senatore Vischi ed il Ministro dell' istruzione pubblica — L' articolo 1° con la relativa tabella è approvato — Senza discussione si approvano gli articoli 2 e 3, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge: « Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali » (148-A) — Non ha luogo discussione generale — Senza discussione si approvano gli articoli da 1 a 36 — All' articolo 37 il senatore Blaserna, relatore, presenta una modificazione, accettata dal Ministro dell' interno — L' articolo 37 è approvato con la modificazione proposta dal relatore — Si approvano senza discussione gli articoli dal 38 al 40, ultimo del progetto — Il senatore Blaserna, relatore, riferisce su di una petizione della Deputazione provinciale di Como — Raccomandazione del senatore Ricotti, cui risponde il Ministro dell' interno — Il senatore Blaserna, relatore, fa alcune osservazioni, alle quali risponde il Ministro dell' interno — Approvazione di un ordine del giorno dell' Ufficio centrale — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti i ministri dell' interno, della marina *interim* degli affari esteri, dell' agricoltura, industria e commercio, delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

Presidente. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

N.° 143. Giovanni Manelli, cancelliere del Tribunale di Palermo, fa istanza perchè siano apportate modifiche al disegno di legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie.

N.° 144. La Deputazione provinciale di Teramo fa istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge sui manicomi e sugli alienati.

N.° 145. Il Consiglio comunale di Matera (Po-

tenza) fa voti perchè sia modificato il disegno di legge sull' Ordinamento giudiziario.

Annunzio di interpellanza.

Presidente. Annuncio al Senato che il senatore Pisa chiede di interrogare l'onorevole ministro del tesoro sulle vicende e sugli effetti della legge, 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo consolidato « tre e mezzo per cento ».

Di Broglio, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Di Broglio, ministro del tesoro. Per lo svolgimento dell' interrogazione presentata dal senatore Pisa, pregherei di fissare la seduta di sabato, o altra seduta posteriore che meglio piacesse al Senato.

Pisa. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pisa. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro per la sua risposta, e, per parte mia, mi tengo a disposizione del Senato per la seduta di sabato.

Presidente. Allora, se non si fanno opposizioni, resta fissato lo svolgimento di questa interpellanza per la seduta di sabato prossimo.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

Paternostro. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Paternostro. Poichè vedo presente l'onorevole ministro dell'interno, prego l'onorevole Presidente di rammentargli la mia domanda d'interpellanza ieri annunciata.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Accetto l'interpellanza dell'onorevole senatore Paternostro, e mi rimetto al Senato per fissare il giorno dello svolgimento.

Presidente. Siccome domani è già iscritta all'ordine del giorno una interpellanza del senatore Ponsiglioni, e per posdomani un'altra del senatore Pisa, se l'onorevole Paternostro crede, la sua interpellanza si potrà svolgere nella stessa giornata di sabato.

Paternostro. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno, avvertendolo fin d'ora che proprio alla sua persona è diretta la mia interpellanza, poichè io ho fede che egli avrà la forza di attuare quei provvedimenti che sarò per indicare.

Presidente. Resta dunque stabilito che l'interpellanza dell'onorevole Paternostro sarà svolta subito dopo quella dell'onorevole senatore Pisa nella tornata di sabato.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2.165.900,80, verificate sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902. (N° 184).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2.165.900,80, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative ». Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.
(V. stampato N° 184).

Presidente. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si procede alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5094,71 verificatesi sull'assegnazione del cap. 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 45,38 verificatesi sull'assegnazione del cap. 9 « Funzioni pubbliche e feste governative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15.505,52 verificatesi sull'assegnazione del cap. 12 « Indennità di traslocamento agl'impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 174.590,16 verificatesi sull'assegnazione del cap. 13 « Ispezioni e missioni amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6.923,64 verificatesi sull'assegnazione del cap. 16 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 736,17 verificatesi sull'assegnazione del cap. 17 « Provista di carta e di oggetti vari di cancel-

leria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 224,81 verificatasi sull'assegnazione del cap. 20 « Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli Archivi di Stato, » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 350 verificatasi sull'assegnazione del cap. 21 « Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno e loro famiglie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 97,78 verificatasi sull'assegnazione del cap. 28 « Archivi di Stato - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 10,190 38 verificatasi sull'assegnazione del cap. 40 « Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 144.244,13 verificatasi sull'assegnazione del cap. 46 « Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali per effetto di speciali convenzioni con lo Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 13,912.33 verificatasi sull'assegnazione del cap. 47 « Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15.775,95 verificatasi sull'assegnazione del cap. 52 « Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto d'istrumenti e spese varie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 4753,12 verificatasi sull'assegnazione del cap. 55 « Spese varie pei servizi della sanità pubblica - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 113.191,21 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 68 « Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 34, 13 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 69 « Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 2.056,92 verificatasi sull'assegnazione del cap. 80 « Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei reali carabinieri » dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 190,67 verificatasi sull'assegnazione del cap. 87 « Carceri-Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 268,91 verificatasi sull'assegnazione del cap. 89 « Carceri-Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901 - 902.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 8149,82 verificatesi sull'assegnazione del cap. 90 « Carceri-Spese di viaggio agli agenti carcerari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 1950,93 verificatasi sull'assegnazione del cap. 91 « Carceri-Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e della amministrazione del fondo dei detenuti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-1902.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 4,85 verificatasi sull'assegnazione del cap. 92 « Carceri-Spese per esami e studi preparatori » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 11548,78 verificatasi sull'assegnazione del cap. 97 « Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 97662,21 verificatasi sull'assegnazione del cap. 98 « Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 3004,03 verificatasi sull'assegnazione del cap. 99 « Carceri - Provvisa e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 25612,31 verificatasi sull'assegnazione del cap. 100 « Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi ed utensili » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 39.893,98 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 101 « Carceri - Servizio delle manifatture - Provvisa di materie prime ed accessorie » (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la eccedenza d'impegni di lire 6.557,87 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 102 « Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straor-

dinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 26.941,06 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 104 « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 622,09 verificatasi sull'assegnazione del cap. 107 « Carceri - Manutenzione di fabbricati » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 957.157,63 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 124 « Sicurezza pubblica - Soprassoldo - Trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la eccedenza d'impegni di L. 468.609,34 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 155 « Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazioni di maggiori assegnazioni per la somma di L. 321.411,46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902. (N. 185.)

Presidente. Viene ora all'ordine del giorno il progetto di legge: Approvazione del disegno di

legge: « Approvazioni di maggiori assegnazioni per la somma di L. 321.411,46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 ». (N. 185.)

Prego l'onorevole senatore segretario di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

(V. Stampato N.º 185).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 10.465,64, iscritta al cap. 128 *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 12. - Ispezioni e missioni amministrative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900 - 901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, iscritta al cap. 128-A *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 13 - Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione dell'interno e loro famiglie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 613,42, iscritta al cap. 128-B *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 16 - Spesa di stampa - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1217,85, inscritta al cap. 128-c *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 19 - Spese di liti (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2791 89, inscritta al cap. 128-d *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 20 - Spese casuali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 70, inscritta al cap. 128-e *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 27 - Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 614,55, inscritta al cap. 129-f *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 28 - Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 58,52, inscritta al cap. 128-g *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 33 - Gazzetta Uffi-

ciale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 517,43, inscritta al cap. 128-h *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 35 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 16.808,09, inscritta al cap. 128-i *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 36 - Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 150, inscritta al cap. 128-k *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 40 - Dispensari celtici - Fitto locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 40.673,83, inscritta al cap. 128-l-*bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 42 - Sale celtiche - Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere

al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 18.704,04, inscritta al cap. 128-m-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 43 - Dispensari celtici - Spese pel funzionamento, arredi, mobili, ecc. dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 642,70, inscritta al cap. 128-n-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 46 - Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità ed ai Consigli provinciali sanitari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 69,50, inscritta al cap. 128-o-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 46 - Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica - Acquisto di strumenti e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 90,90, inscritta al cap. 128-p-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 48 - Sussidi per provvedimenti profilattici sanitari in casi endemie ed epidemie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto

consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2.088,37, inscritta al cap. 128-q-bis « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 53 - Stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 5.290,05, inscritta al cap. 128-r-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 55 - Stazioni sanitarie - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 63,60, inscritta al cap. 128-s-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 59 - Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2.754,11, inscritta al cap. 128-t-bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 60 - Guardie di città - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1.872,32, inscritta al cap. 128-*v-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 62 - Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 22, inscritta al cap. 128-*v-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 63 - Gratificazioni e premi agli ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2.142,70, inscritta al cap. 128-*x-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 71 - Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 453,08, inscritta al cap. 128-*y-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 72 - Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 368,70, inscritta al cap. 128-*z-bis* « Eccedenza

d'impegni verificatasi al cap. 76 - Indennità di via e trasporto indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio di fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe (art. 12 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 345,75, inscritta al cap. 128-*A¹-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 80 - Carceri - Indennità d'alloggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 337,32 inscritta al cap. 128-*B¹-bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 81 - Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le Direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 650, inscritta al cap. 128-*c¹-bis*. « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 32 - Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 308,65, inscritta al cap. 128-*D¹-bis*. « Eccedenza

d'impegni verificatasi al cap. 84 - Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 97,85, inscritta al cap. 128E-¹ *bis*. « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 85 - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 31.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 25, inscritta al cap. 128-F¹ *bis* « Eccedenza di impegni verificatasi al cap. 89 - Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti - Farmacisti e tassatori di medicinali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 32.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 259,68, inscritta al cap. 128-G¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 92 - Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 33.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 44,731 18, inscritta al cap. 128-II¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 91 - Carceri - Spese per domiciliati coatti e per assegnati a domicilio obbligatorio (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74. e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 15,94, inscritta al cap. 128-I¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 93 - Carceri - Provista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 35.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 295,45, inscritta al cap. 128-K¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 96 - Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 36.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 34,80, inscritta al cap. 128-L¹ *bis* « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 101 - Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori residenza - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6228,08, iscritta al cap. 128-M¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 100 - Carceri - Fitto di locali (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 38.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 200, iscritta al cap. 128-N¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 107 - Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 39.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 573,02, iscritta al cap. 128-o¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap 119 - Sicurezza pubblica - Soprassoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio ed indennità speciali ai Reali carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 40.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 156,985,50, iscritta al cap. 128-P¹ bis « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 118 - Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 41.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1629,05, iscritta al cap. 128-Q¹ bis « Eccedenza

d'impegni verificatasi al cap. 120 - Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari per servizio di trasporto dei detenuti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1900-901 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procederà ora alla discussione del disegno di legge

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 86,478,33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative. (n. 176).

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

(V. Ssampato N.º 176).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo a quella degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 16.129,12 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 3 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 9.136,49 verificatasi sull'assegnazione del cap. 4 « Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 26.734,86 verificatesi sull'assegnazione del cap. 6 « Indennità di supplenza e di missione » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 29.257,84 verificatesi sull' assegnazione del capitolo 11 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 5.220,02 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 12 « Provvista di carta e oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di L. 91.516,93 verificatesi sull'assegnazione di un capitolo di spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1901-902, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso. (n. 177).

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 91.516,93 verificatesi sull' assegnazione del capitolo 30 « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi » dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1901-902.

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Se nessuno domanda di parlare la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge:

Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di L. 53.938,74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative. (n. 181)

Presidente. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

(V. Stampato N.º 181).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 7.292,52 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 18 « Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 658,64 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 40 « Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l' eccedenza d' impegni di lire 13.904,90 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 46 « Compra e riparazione di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative » dello stato di previsione

della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 11.671,24 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 54 « Spese di materiale, compensi, indennità ed altre spese per la tassa di circolazione dei velocipedi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 462,22 verificatasi sulla assegnazione del cap. 74 « Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2.802,39 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 99 « Fitto di locali in servizio delle guardie di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 60 verificatasi sulla assegnazione del cap. 106 « Fitto di locali (tasse di fabbricazione) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15.169 verificatasi sull'assegnazione del cap. 107 « Personale di ruolo (dogane) » dello stato di previsione di spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1.917,83 verificatasi sull'assegnazione del capi-

tolo 165 « Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spesa di condotta d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza.

Presidente. Essendo presente l'onorevole ministro della marina, *interim* per gli affari esteri gli ricorda una domanda di interpellanza del senatore Vigoni Giuseppe già annunciata in una precedente tornata.

Essa suona così: « Chiedo di interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri relativamente ai criteri direttivi della nostra politica coloniale in Africa e più specialmente in seguito ai recenti fatti e convenzioni che alterano lo stato di cose già convenuto e profondamente compromettono l'avvenire economico della Colonia Eritrea. »

Prego il signor ministro della marina, *interim* degli affari esteri, di dire se e quando creda rispondere a questa interpellanza.

Morin, ministro della marina, interim degli affari esteri. Se il Senato lo crede, risponderai alla interpellanza del senatore Vigoni giovedì prossimo.

Presidente. Il senatore Vigoni ha nulla da opporre?

Vigoni Giuseppe. Ringrazio il ministro, e accetto di buon grado che lo svolgimento della mia interpellanza si faccia giovedì.

Presidente. Se il Senato lo consente, lo svolgimento di questa interpellanza avrà luogo giovedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge per eccedenze di impegni e maggiori assegnazioni, oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

Taverna, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,165,900.82 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative »:

Votanti	86
Favorevoli	71
Contrari	15

Il Senato approva.

« Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di lire 321.411,46 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902 »:

Votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 86.478,33 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative »:

Votanti	85
Favorevoli	68
Contrari	17

Il Senato approva.

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 91.516,93 verificatesi sull'assegnazione di un capitolo di spese obbligatorie dello

stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1901-902, risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio stesso »:

Votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

Il Senato approva.

« Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 53.938,74 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative »:

Votanti	87
Favorevoli	70
Contrari	17

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge:

Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto dal Ministero dei lavori pubblici alle finanze. (N. 178).

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto dal Ministero dei lavori pubblici alle finanze » (N. 178).

Prego il senatore segretario Chiala di dare lettura del disegno di legge.

Chiala, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato n. 178).

Presidente. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il servizio tecnico per l'amministrazione dei Canali Cavour sarà dal 1° luglio 1903 esercitato dal personale del Catasto e dei servizi tecnici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze.

I funzionari del Genio civile, ora addetti alla gestione dei Canali Cavour, avranno facoltà di passare nel ruolo del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza. Essi prenderanno il posto che loro compete a seconda del grado e dei titoli

posseduti e della rispettiva anzianità, conservando lo stipendio e gli assegni che ora godono.
(Approvato).

Art. 2.

Il governo del Re provvederà con decreti Reali:

a) alla diminuzione nell'organico del Genio civile di un numero di posti corrispondente al numero dei funzionari che passano nell'organico del personale dei servizi tecnici di finanza ed all'aumento nell'organico del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza del numero dei posti corrispondenti al numero dei funzionari del Genio civile addetto attualmente al servizio dei Canali Cavour, entro il limite della spesa di L. 32.520, importo degli stipendi e degli assegni attualmente corrisposti ai detti funzionari;

b) alle modificazioni degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze per l'esercizio 1903-904, dipendenti delle variazioni dei ruoli organici suddetti;

c) a tutte le altre disposizioni per l'esecuzione della presente legge comprese quelle per il collocamento in ruolo degli ingegneri straordinari in servizio dei Canali Cavour.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in governativo del Liceo-ginnasio di Molfetta. (170) »

Presidente Viene ora in discussione il disegno di legge che porta per titolo. « Conversione in governativo del Liceo-ginnasio di Molfetta ». (n. 170).

Prego l'onorevole senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

Di San Giuseppe, segretario, legge.

V. stampato n. 170.

Presidente. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il governo del Re è autorizzato a convertire in governativo, dal 1º ottobre 1902, il Liceo-ginnasio comunale di Molfetta, riscuotendo dal comune di Molfetta il contributo annuo segnato nell'annessa tabella A.

Sub-ALLEGATO A.

Posti da aggiungere alle tabelle C e D per il personale dirigente, insegnante ed inserviente dei R. Licei e Ginnasi, in conseguenza della conversione in governativo del Liceo-ginnasio di Molfetta. (n. 170).

Alla tabella C.

1 incaricato della presidenza di Liceo-ginnasio	L. 1,200
2 professori titolari di Liceo a lire 2700 »	5,400
2 professori titolari di Liceo a lire 2400 »	4,800
3 professori reggenti di Liceo a lire 2200 »	6,600
1 professore titolare del corso superiore del Ginnasio.	» 2,500
1 professore reggente nel corso superiore del Ginnasio	» 2,000
1 professore titolare nel corso inferiore del Ginnasio.	» 2,400
1 professore titolare nel corso inferiore del Ginnasio.	» 2,200
1 professore reggente nel corso inferiore del Ginnasio.	» 1,800
1 professore titolare per la matematica. »	2,400
1 professore reggente per la lingua francese	» 1,800

Alla tabella D.

1 macchinista.	L. 900
1 bidello	» 850
1 bidello	» 800
1 inserviente custode (con alloggio) . .	» 800
1 inserviente custode (con alloggio) . .	» 700
	37,150

TABELLA A.

Contributo annuo del comune di Molfetta	AMMONTARE DELLA SPESA		Somma complessiva da iscriversi nel bilancio della spesa
	Per il personale dei Regi Licei e Ginnasi	Per l'insegnamento della ginnastica	
Somma da iscriversi nel bilancio della entrata	16,000	37,150	1,000
			38,150

Vischi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Vischi. Voterò molto volentieri a favore di questo progetto di legge, che rende un segnalato

servizio ad una città importante e civile della provincia di Bari, salvandola da molte manovre di partiti amministrativi dirette ad asservire al clero, e peggio ai clericali, la istruzione pubblica.

Con questa legge la città di Molfetta acquisterà un Istituto che, diretto dallo Stato, garantirà buoni studi e, ci auguriamo, la buona educazione della gioventù.

Sarò tanto più lieto nel votare a favore di questa legge, per quanto il Governo ha finora provveduto scarsamente all'istruzione pubblica nelle provincie meridionali, e specialmente nella regione pugliese. Ivi abbiamo licei e ginnasi, forse più di quanto ne desidererei, perchè sono poco amico del largo insegnamento classico che regaliamo alla gioventù; abbiamo scuole tecniche governative o regificate, come si chiamano, ma sono tutte mantenute o da proprî cespiti, come in Bari, come in Lecce, come altrove, ovvero dai comuni.

Ora, il progetto di legge che con qualche sacrificio fornisce ancora di altre scuole le Puglie, produce a noi, abitanti di quella regione, un motivo di gratitudine verso il Governo proponente e verso i due rami del Parlamento che vorranno approvarlo. Ma sento qui il desiderio di domandare all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se vi sieno criterî fissi nello stabilire l'onere dei comuni per convertire in regio un liceo o un ginnasio; e quali. Fatta questa domanda, ne dico subito il perchè: Io vedo che per Molfetta il Governo si accontenta della corrisponsione di 16000 lire, mentre so che Trani, mia patria, per eguale istituto paga circa 36 o 40000 lire.

Ora, se il criterio fosse della misurazione della spesa, credo che questa sia ovunque la stessa, perchè tre classi liceali formano il liceo ovunque, e cinque classi ginnasiali formano il ginnasio ovunque; ma se il criterio fosse altro, desidererei saperlo ad ammaestramento degli interessati, perchè non posso assolutamente credere che quasi quasi si faccia dal Governo (non vorrei usare una parola meno che gentile o meno che parlamentare) il rigattiere, ossia si pigli da un comune meno accorto 36000 lire per fare un trattamento diverso a favore di un altro comune, che avesse saputo o fare meglio i fatti suoi, o far difendere meglio le proprie ragioni. Siccome non posso supporre che lo Stato si faccia guidare da un criterio così poco corretto ed assolutamente lontano dai principî di giustizia e di eguaglianza nella distribuzione degli oneri, devo credere che altra ragione si impongga.

Poichè s'intende bene che io non ho inteso di incomodare il Senato con queste mie parole per avere una notizia che bene avrei potuto ricevere privatamente, voglio dire in forma di conclusione il mio pensiero, e questo è di approvazione al ministro per avere imposto un onere minore alla città di Molfetta; ma di speranza che siano riveduti gli oneri assunti dalle altre città, specialmente se, essendo esauste, stremate, avessero bisogno di aiuto.

Mi auguro che l'onorevole ministro mi vorrà promettere di prendere in benevola considerazione le istanze che gli potranno arrivare, se pure non gli sono arrivate, nei termini da me accennati.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nasi, ministro della istruzione pubblica. L'onorevole Vischi non può ignorare che i provvedimenti da lui desiderati si fanno di concerto fra il ministro dell'istruzione pubblica e quello del tesoro, e che, trattandosi di stabilire una spesa per la conversione di un Istituto in governativo, la competenza del ministro del tesoro è prevalente.

La proposta di revisione dei contratti, che esistono con enti locali per il mantenimento delle scuole, può essere fatta da me, ma dovrà essere studiata, concertata, consentita, voluta principalmente dal ministro del tesoro. Seguendo i criterî che l'onorevole Vischi ha accennato, la revisione che egli desidera condurrebbe senza dubbio ad un aggravio del bilancio.

Difatti egli si lagna di disparità di trattamento fra quello che fa lo Stato oggi per Molfetta e quello che fu fatto in altri tempi per Trani. Che cosa desidera l'onorevole Vischi? Che Trani paghi meno: altri comuni faranno la stessa domanda, e la questione assumerà un grande carattere finanziario.

In verità l'assunto di fare la revisione della spesa nei vari Istituti non mi è parso opportuno. Mi sono limitato invece a dar corso alle domande pervenute per la conversione in governativi di molti Istituti comunali, e ho trovato resistenza per ragioni ovvie di spesa. Affrontare tutto il problema, a cui accenna l'onorevole Vischi, sarebbe ora lo stesso che non risolverlo: l'altro più piccolo, a cui io ho accennato, pare che man mano si vada risolvendo. L'esempio ne è appunto questa legge per il liceo di Molfetta.

Potrei aggiungere che il ministro del tesoro ha consentito a questa conversione, appunto perchè

la spesa non rappresenta nessun onere per lo Stato; il senatore Vischi forse non pose sufficiente attenzione a ciò che è scritto nella relazione, quando disse che si tratta di chiedere a Molfetta soltanto 16.000 lire. A questa cifra, deve essere aggiunta la cifra di circa 20.000 lire che provengono per tasse sicure, finora riscosse; coprendo così la spesa totale con una piccola differenza di circa 2000 lire, che si presume prossima a scomparire.

Melodia, relatore. È stata già coperta.

Nasi, ministro della istruzione pubblica. Tanto meglio. Quindi tutte le domande fondate sullo stesso piano finanziario potrebbero essere accettate dal Governo. Viceversa, le domande che prevalgono sono quelle dei comuni che vorrebbero convertire in regie le proprie scuole, appunto per dare allo Stato tutto l'onere della spesa.

Siffatta questione io non la posso risolvere, e non la risolverà certamente il ministro del tesoro, tranne in un momento, in cui la finanza dello Stato potesse consentire la iscrizione in bilancio delle somme, certo considerevoli, che saranno necessarie per fare il pareggiamento, a cui con criterio astrattamente giusto aspira l'onorevole Vischi. Io mi posso associare a lui nel desiderio di arrivare, appena si potrà, a questo risultato, ma per il momento una risposta migliore non potrei dare.

Presidente. Nessuno facendo proposte sull'articolo 1º, di cui si è data lettura lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa a carico dell'erario, quale risulta dalla tabella stessa, verrà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, ripartendola per L. 37.150 sul capitolo 59: « Regi Ginnasi e Licei - Personale », e L. 1000 su quello n. 110: « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli Istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale ».

(Approvato).

Art. 3.

La conversione autorizzata dalla presenta legge verrà effettuata soltanto quando il comune di Molfetta avrà assicurato all'erario il pagamento del contributo, giusta la misura indicata nell'annessa tabella A, mediante delegazione sul suo esattore delle imposte.

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali » (N. 148-A).

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro »; ma, dietro concerto intervenuto tra l'Ufficio centrale ed il ministro di agricoltura e commercio, la discussione è rinviata ad altro giorno. Pertanto, se il Senato non fa opposizione, s'invertirà l'ordine del giorno e si passerà alla discussione del progetto di legge: « Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali ».

Interrogo il ministro dell'interno se consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Giolitti, ministro dell'interno. Consento che la discussione si apra sul disegno di legge dell'Ufficio centrale, ed accetto anzi le proposte modificazioni.

Presidente. Allora prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Di San Giuseppe, segretario, legge.
(Vedi stampato n. 148-A).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

Costituzione della cassa di previdenza e contributi.

Art. 1.

È istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge o per organico.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti

dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato.

Con decreto reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto alla costituzione e al funzionamento del nuovo ufficio a spese della Cassa di previdenza, in correlazione con gli uffici degli altri istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici condotti e a quelle altre categorie di personale per le quali provvedono *leggi speciali*.

(Approvato)

Art. 2.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli impiegati, di cui all'art. 1, che entreranno in servizio per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, con uno stipendio annuale complessivo, corrisposto da uno o più comuni, eguale o superiore a trecento lire, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

L'iscrizione è facoltativa per gli impiegati, di cui all'art. 1 che abbiano servizi anteriori alla data dell'attuazione della legge e per quelli i cui stipendi annuali, corrisposti da uno o più comuni, non raggiungano complessivamente la somma di trecento lire. Questi ultimi però debbono in tal caso versare alla Cassa, oltre ai contributi personali anche quelli propri del comune che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

L'iscrizione a carico del comune o dell'impiegato è irrevocabile.

(Approvato).

Art. 3.

L'iscrizione alla Cassa non però è obbligatoria per gli impiegati *di nuova nomina* dei Comuni presso i quali, alla data dell'attuazione della presente legge, sono in vigore regolamenti speciali per le pensioni, finchè tali regolamenti non siano abrogati.

I comuni hanno facoltà d'iscrivere alla Cassa anche i propri impiegati *di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali*, rimanendo salva, a carico dei comuni stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzione più favorevoli agli impiegati.

Il regolamento, di cui all'art. 40, determinerà le norme e le condizioni di tali iscrizioni.

(Approvato).

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;

b) dai contributi ordinari e straordinari dei comuni;

c) dalla ritenuta sulle pensioni;

d) dai depositi volontari;

e) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari e altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;

f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati sotto le lettere precedenti.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del 6 per cento sui relativi stipendi, e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento reale.

Nei casi di aumento di stipendio l'impiegato è assoggettato ad una ritenuta straordinaria in ragione del 25 per cento sull'aumento stesso. La riscossione di questa ritenuta straordinaria si effettua in rate eguali nei primi dodici mesi.

(Approvato).

Art. 6.

Il contributo annuale a carico dei comuni è fissato nella misura del 6 per cento sugli stipendi corrisponenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

Quando i posti siano vacanti, i comuni sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo, di cui al comma precedente, anche quello dell'impiegato, prescritto dall'art. 5.

(Approvato).

Art. 7.

In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso due o più comuni, il contributo ordinario, stabilito dagli art. 5 e 6, nonché i contributi straordinari di cui agli art. 36, 37 e 38 della presente legge, tanto per l'impiegato che per gli enti, è ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai comuni all'impiegato medesimo.

(Approvato).

Art. 8.

Gl'impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi a parte nei singoli conti individuali.

Il capitale, *formato* coi depositi volontari dell'impiegato, è consegnato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza. Tali depositi non possono mai eccedere, per ogni anno, il quarto dello stipendio; solo nel caso di riammissione in servizio, l'impiegato ha la facoltà di versare alla Cassa, come deposito volontario, il capitale precedentemente riscosso a titolo d'indennità, allo scopo di cumulare, agli effetti della pensione, i due periodi di servizio.

I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in rendita vitalizia da aggiungersi alla pensione.

Il capitale, formato con i depositi volontari fatti da altri, è liquidato a favore dell'impiegato o della sua vedova o dei suoi orfani all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, *quando non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.*

(Approvato).

Art. 9.

Le prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, l'elenco dei contribuiti, a carico dei comuni e dei rispettivi impiegati, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

Durante l'anno possono compilarli elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contribuiti spettanti alla Cassa; come pure, mediante appositi elenchi e corrispondenti ruoli suppletivi, si provvede al versamento dei depositi volontari.

Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli comuni. Il ruolo generale e i ruoli suppletivi sono rimessi alla regia tesoreria provinciale per la riscossione.

Contro i risultati dell'elenco è ammesso il ricorso in via gerarchica entro 30 giorni, tanto per i comuni quanto per gl'impiegati. Il termine decorre per i comuni dal giorno, in cui l'estratto

dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gl'impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione comunale.

I contributi e le ritenute, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, sono pagati direttamente dai comuni, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degli impiegati iscritti alla Cassa.

I comuni devono versare nella tesoreria provinciale dello Stato l'importo dell'elenco principale una volta all'anno, nel mese di settembre, e quello degli elenchi suppletivi nei termini da stabilirsi col regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

Se l'Amministrazione del comune non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali, la cui riscossione sia affidata all'esattore. La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo.

In tal caso esso deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce a carico del comune l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

Se l'esattore non eseguisce l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di lui all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori vanno a beneficio della Cassa.

Se l'esattoria è sprovvista di titolare o se l'esattore, non avendo in riscossione proventi comunali e sovrimposta sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l'obbligo di anticipare le somme dovute alla Cassa e la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 5 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo sono applicabili anche agli esattori nominati anteriormente all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono L. 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento le quote superiori a L. 1000.

In nessun caso però le pensioni al netto dell'uno per cento possono discendere sotto le lire trecento.

(Approvato).

Art. 12.

La Cassa dei depositi e prestiti riscuote tutte le entrate previste nell'articolo 4 per collocarle in impiego fruttifero a favore della Cassa di previdenza.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro per essere collocato in impiego fruttifero in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel miglior interesse della Cassa di previdenza, conformemente a quanto si pratica per gli altri istituti di previdenza amministrati dalla Cassa di depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 13.

Per ciascun iscritto viene istituito un conto individuale formato dal 10 per cento sugli stipendi, annualmente capitalizzato al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa di previdenza, in misura però non superiore al 3,50 per cento.

I depositi volontari, indicati all'art. 8, sono capitalizzati annualmente al saggio medio anzidetto, anche se superiore al 3,50 per cento.

Il fondo di riversibilità viene formato mediante il 2 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

(Approvato).

Art. 14.

La mutualità viene esercitata mediante uno speciale fondo degli utili.

Costituiscono questo fondo, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese d'amministrazione le eccedenze che si verificano: per interessi superiori al 3,50 per cento nell'impiego dei ca-

pitali; per conferimento d'indennità o di pensione, il cui valore capitale sia inferiore a quello accreditato nel conto individuale; per morte in servizio degli impiegati senza moglie e senza figli; per abbandono del servizio; nonchè le somme provenienti dalla ritenuta straordinaria di cui all'art. 5, dalla ritenuta sulle pensioni, dai legati, dalle elargizioni, e in generale quelle somme che non debbano essere accreditate nè ai conti individuali, nè al fondo di riversibilità.

(Approvato).

Art. 15.

Il fondo degli utili, salvo il disposto dell'articolo 24, è ripartito per la prima volta alla fine del primo decennio dalla data di attuazione della presente legge e successivamente di anno in anno, nel fondo di invalidità e nella riserva di garanzia.

(Approvato).

Art. 16.

La quota del fondo di invalidità spettante all'impiegato, che si trovi nelle condizioni previste all'art. 21, è assegnato in aumento del capitale accumulato nel conto individuale, e il capitale complessivo è trasformato in assegno vitalizio.

(Approvato).

Art. 17.

Le norme per la distribuzione del fondo degli utili nella riserva di garanzia e nel fondo di invalidità e le norme per la distribuzione del fondo d'invalidità a favore degli iscritti saranno stabilite, su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 35, con decreto reale promosso dal ministro del tesoro d'accordo col ministro dell'interno.

Le eventuali eccedenze del fondo d'invalidità restano acquisite al fondo stesso.

(Approvato).

Art. 18.

Il capitale corrispondente a ciascuna pensione liquidata si versa, all'atto della liquidazione dell'assegno di riposo, nel fondo delle pensioni.

Nello stesso fondo sono versati anche i capitali corrispondenti alle pensioni liquidate a favore delle vedove e degli orfani ai sensi dell'art. 24.

(Approvato).

TITOLO II.

Pensioni e indennità.

Art. 19.

Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato:

a) che abbia compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

b) che, dopo 25 anni di servizio, sia divenuto per infermità inabile a continuarlo o a riassumerlo;

c) che, dopo 25 anni di servizio, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

(Approvato).

Art. 20.

La pensione è liquidata trasformando in assegno vitalizio il capitale accreditato nel conto individuale dell'impiegato alla data del suo collocamento a riposo, aumentato eventualmente dalla quota parte del fondo d'invalidità, nonchè del capitale costituito dai depositi volontari fatti da altri a favore dell'impiegato, e a richiesta dell'interessato, del capitale costituito mediante i depositi volontari personali.

La trasformazione si eseguisce in base ad apposita tabella proposta dalla Commissione tecnica al termine del primo decennio e da approvarsi con Regio decreto nei modi stabiliti dall'articolo 17.

La pensione stessa, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari non può mai eccedere i nove decimi della media degli stipendi goduti dell'impiegato durante gli ultimi tre anni di servizio.

Se la pensione annuale risulta minore di L. 180, l'impiegato ha facoltà di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente.

(Approvato).

Art. 21.

Il capitale corrispondente alla pensione liquidata a favore dell'impiegato collocato a riposo in base al disposto nelle lettere *b* e *c* dell'articolo 19, purchè la dispensa non sia avvenuta per ragioni disciplinari, prima di essere trasformato in assegno vitalizio, è aumentato di una quota del fondo d'invalidità, nei modi stabiliti dall'articolo 17.

Questa disposizione è pure applicabile all'impiegato, che, contando almeno 65 anni di età e 25 di servizio, si trovi anche nelle condizioni d'invalidità.

(Approvato).

Art. 22.

Ha diritto a un'indennità per una sola volta:

a) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione delle sue funzioni;

b) l'impiegato che avendo servito più di 10 e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio, per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera precedente;

c) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

L'indennità dovuta all'impiegato, di cui alla lettera *a*, è eguale all'intero capitale accreditato nel suo conto individuale; quella spettante all'impiegato, di cui alla lettera *b*, è eguale ai due terzi del capitale stesso; e quella dovuta all'impiegato, di cui alla lettera *c*, è eguale ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale, se abbia servito più di 10 anni, e alla metà in caso contrario.

(Approvato).

Art. 23.

L'inabilità fisica dell'impiegato è accertata da visita medica collegiale e con le norme da determinarsi nel regolamento,

La spesa della visita medica è a carico di chi la chiede.

(Approvato).

Art. 24.

Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa, o in sua mancanza agli orfani minorenni una indennità od una pensione per l'avvenuta morte del marito, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente. Le norme sono le seguenti:

a) se l'impiegato è morto con meno di 25 e

con più di 10 anni di servizio, un'indennità nelle misura della metà del capitale accumulato nel conto individuale, a' sensi della prima parte dell'articolo 13;

b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale;

c) se l'impiegato è morto per una delle cause di cui alla lettera *a*, dell'articolo 22, avendo meno di 25 anni di servizio, un'indennità costituita dall'intero capitale accumulato nel conto individuale; avendo 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente al capitale anzidetto.

Alla vedova del pensionato, la quale si trovi nelle condizioni di cui alla prima parte del presente articolo, e, in mancanza di essa, agli orfani minorenni, viene liquidata una pensione nella misura di due quinti di quella goduta dal marito o dal padre. Al capitale corrispondente provvede il fondo di reversibilità, eventualmente integrato dal fondo degli utili.

La vedova che passa in seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento dell'età maggiore, e per le orfane anche durante la minore età quando contraggano matrimonio.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali l'indennità o la pensione si deve dividere tra la vedova e i figli, quando questi per qualsiasi legittimo motivo non abitassero con essa.

La trasformazione in pensione dei capitali, di cui alle precedenti lettere *b* e *c*, è fatta secondo le norme da stabilirsi con regolamento e in base alle tabelle che verranno proposte dalla Commissione tecnica alla fine del primo decennio di vita dell'istituto, e approvate nei modi stabiliti dall'articolo 17.

Se la pensione della vedova e degli orfani risulti inferiore a L. 100, viene pagato in una sola volta il capitale corrispondente.

(Approvato.)

Art. 25.

Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità a partire dalla prima nomina regolare dell'impiegato assunto in servizio dopo l'attuazione della presente legge, è quello al

quale corrisponde il pagamento dei contributi eseguito da qualsiasi comune.

È pure calcolato utile il servizio militare che l'impiegato presta senza diritto a pensione dello Stato, posteriormente alla data di attuazione della presente legge, purchè paghi il contributo proprio e quello del comune, per il tempo della permanenza sotto le armi.

Agli effetti del raggiungimento del diritto al collocamento a riposo, ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio.

Nessun conferimento di assegno di riposo può esser fatto all'impiegato che non abbia contribuito alla Cassa almeno per dieci anni, nè alle vedove e orfani, eccezione fatta per i casi indicati alle lettere *a* e *c* dell'art. 22, e all'art. 29.

Nella determinazione degli anni di età e di servizio utile pel conseguimento della pensione il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

(Approvato.)

Art. 26.

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità, e il godimento della pensione già conseguita si perde dall'impiegato:

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione.

Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

(Approvato.)

Art. 27.

L'esercizio del diritto a conseguire e a godere la pensione, o a conseguire l'indennità, rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

(Approvato.)

Art. 28.

Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione o del diritto a conseguire l'indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge e alla prole si liquida la pen-

sione o l'indennità a cui avrebbero avuto diritto se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione già conseguita, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

(Approvato).

Art. 29.

Il periodo di anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso i comuni dove esistevano regolamenti speciali alla data della attuazione della presente legge, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno d'indennità o di pensione per tale servizio.

La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa di previdenza e dei comuni aventi regolamento speciale per le pensioni, in ragione della somma totale degli stipendi che i comuni iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sui comuni della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

(Approvato).

Art. 30.

Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al prefetto, il quale le trasmette all'amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

Le pensioni e le indennità sono liquidate dall'amministrazione suddetta e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, del quale fa parte il capo degli uffici della previdenza istituiti presso la Cassa medesima.

Gli impiegati, le loro vedove e i loro orfani, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno

in cui potrebbe cominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono accettati da questa disposizione.

(Approvato).

Art. 31.

Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

Lo stesso diritto di ricorrere compete anche all'amministrazione della Cassa di previdenza.

(Approvato).

Art. 32.

Finchè le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'impiegato, al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non sono pagate che dopo divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.

Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità liquidate non possono essere cedute, pignorate o sequestrate, eccettuato il caso di debito verso il comune, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, o per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto e nell'altro il terzo dell'ammontare degli assegni predetti.

Le pensioni sono pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

Le rate di pensioni non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

(Approvato).

Art. 33.

La Cassa di previdenza può corrispondere agli impiegati, alla vedova e agli orfani, aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno vitalizio definitivo, che sarà loro dovuto.

L'acconto non può eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 34.

L'ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti raccoglie annualmente le osservazioni statistiche sugli impiegati in servizio, sui pensionati e sulle famiglie rispettive, ed eseguisce ogni cinque anni il bilancio tecnico del fondo d'invalidità, nonchè di quelli della reversibilità e delle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza.

(Approvato).

Art. 35.

La vigilanza da parte della Commissione istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti è estesa alla gestione della Cassa di previdenza.

Una Commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, composta almeno di due rappresentanti di ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Cassa stessa, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa affidate con la presente legge, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone ai ministri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della medesima. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri, dai quali dipendono le classi degli iscritti e due degli iscritti medesimi, scelti con le norme da determinarsi dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della

Commissione in cui si tratti dell'istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di pubblico ufficio, specialmente si occupino di istituti di previdenza, in numero non maggior di quattro.

(Approvato).

Art. 36.

È riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio, non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della presente legge, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa, giusta il disposto dell'articolo 2, purchè esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento è fissato in un anno a partire dalla data predetta.

(Approvato).

Segue ora l'articolo 37, per il quale l'ufficio centrale propone una nuova dizione di cui do lettura.

Art. 37.

L'impiegato che si iscriverà alla Cassa nel primo quindicennio dalla promulgazione della presente legge, sarà assoggettato al contributo straordinario del 2 per cento sullo stipendio per 10 anni consecutivi.

Per l'impiegato che si valga della facoltà concessa con l'articolo precedente, detto contributo straordinario è elevato al 6 per cento per tanti anni quanti sono quelli che si vogliono riscattare.

L'importo complessivo del contributo 6 per cento può anche essere versato alla Cassa realmente nei primi dieci anni dalla data dell'attuazione della presente legge. Tale contributo nella misura di cinque sestimi è accreditato all'impiegato nel rispettivo conto individuale; il sesto rimanente è accreditato al fondo di reversibilità.

Blaserna, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Blaserna, relatore. L'articolo 37 stabilisce in via transitoria una imposizione, un contributo straordinario del 2% sugli impiegati che si iscrivono nella Cassa. Ora questa disposizione si trova nell'articolo 37 proposto dal Governo. Noi abbiamo trovato che questo articolo era troppo vago; è vero che esso è compreso fra le dispo-

sizioni transitorie; ma siccome si stabiliva bensì, che ogni impiegato avrebbe versato dieci quote annuali, ma non si fissava un limite di tempo, fino al quale i nuovi impiegati avrebbero dovuto versare questo sussidio straordinario del 20%, abbiamo creduto di dover limitare tale obbligo per un certo numero di anni.

E così sorse la proposta nostra all'articolo 37 dove si diceva: « Durante il primo decennio dalla istituzione della cassa l'impiegato è assoggettato al contributo straordinario del 20% sullo stipendio. » Ora ulteriori studi, che abbiamo fatto, ci hanno dimostrato che questa misura sarebbe piccola e riuscirebbe quindi poco efficace, perchè il contributo straordinario del 20% deve andare ad impinguare il fondo destinato a conferire una qualsiasi pensione agli impiegati che sono già in carica, e che naturalmente non potranno avere che una quota molto minore di quella fissata in modo normale per gli impiegati di nuova nomina. Ora questo modo di impinguare la Cassa riuscirebbe inefficace, e d'accordo con l'onorevole ministro dell'interno l'Ufficio centrale propone una nuova dicitura al primo paragrafo di questo articolo 37, e della quale ha già dato lettura il nostro Presidente, che sarebbe la seguente:

« L'impiegato che si inseriverà alla Cassa nel primo quindicennio dalla promulgazione della presente legge, sarà assoggettato al contributo straordinario del 20% sullo stipendio per 10 anni consecutivi »; di modo che per circa 25 anni ci saranno delle quote che si verseranno in Cassa, e questo è bene il tempo in cui si liquideranno le pensioni per il grosso degli impiegati attualmente in attività di servizio.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho difficoltà di accettare le modificazioni state proposte a questo articolo 37 dall'Ufficio centrale, specialmente per la considerazione che l'incognita che presenta la legge in esame è appunto l'onere che graverà la Cassa per la iscrizione degli impiegati già in carica. Per quelli che vi entrano dopo la pubblicazione della legge, i calcoli sono fatti in modo da assicurare contro qualsiasi eventualità di perdita, ma quando invece si tratta di permettere all'impiegato che è già attualmente in funzioni di iscriversi alla Cassa e di poter partecipare alla pensione con effetto retroattivo fino a 15 anni,

allora ci si trova di fronte ad un problema assai più complicato. Siccome la proposta dell'ufficio centrale tende precisamente a rendere più sicura l'operazione, che è la più aleatoria, della Cassa, accetto di buon grado la modificazione proposta.

Presidente, Pongo ai voti l'art. 37 così modificato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

Per il riconoscimento di cui all'art. 36 i Comuni corrispondono alla Cassa, con le stesse norme stabilite per il contributo ordinario, durante i primi quindici anni dall'attuazione della presente legge, un contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi corrispondenti, alla data medesima, ai posti stabiliti per legge o per organico.

Tale contributo è separatamente capitalizzato nel fondo dei riscatti, per essere distribuito alla fine del primo decennio e successivamente di anno in anno sino al quindicesimo, nei singoli conti individuali a favore degli impiegati che si valgono della facoltà concessa dall'articolo 36. La distribuzione è fatta proporzionatamente alle somme accumulate nei conti stessi coi cinque sestimi del contributo straordinario personale, di cui all'articolo precedente, e in misura che non ecceda tali somme.

Nel fondo dei riscatti è anche versato il contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi degli impiegati che non si valgono della facoltà concessa dall'art. 36, nonchè di quelli che entreranno in servizio dopo la data di attuazione della presente legge e di coloro che hanno compiuto il versamento relativo al periodo di riscatto prima della scadenza del decennio.

Esaurito il periodo di funzionamento del fondo dei riscatti, le somme in esso eventualmente rimaste, come pure le entrate annuali, di cui al comma precedente, saranno versate nel fondo di reversibilità.

(Approvato).

Art. 39.

I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominceranno dieci anni dopo l'istituzione della Cassa.

Per gl'impiegati che si saranno valsi della facoltà concessa dall'art. 36, oltre il periodo di servizio, non superiore ai 15 anni, prestato anteriormente alla data dell'attuazione della legge

e reso utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggiore numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto alla pensione.

Detto servizio anteriore, oltre a quello riscattato, sarà pure ritenuto utile per la pensione, se prestato presso Comuni che, alla data dell'attuazione della presente legge, avevano regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, purchè per tale periodo non abbiano conseguito pensione o indennità dai Comuni medesimi.

(Approvato).

Art. 40.

La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1904.

Entro sei mesi dalla sua promulgazione il Governo del Re provvederà alla pubblicazione del relativo regolamento.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'Ufficio centrale propone un ordine del giorno concepito così:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare un disegno di legge per provvedere alle pensioni degli impiegati provinciali ».

Il ministro accetta quest'ordine del giorno?

Giolitti, *ministro dell'interno*. L'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale, invita il Governo a presentare un disegno di legge per provvedere alle pensioni degli impiegati provinciali. Io riconosco che le stesse ragioni, che hanno consigliato a presentare un progetto di legge per istituire una cassa pensione per gli impiegati comunali, consigliano pure a provvedere nello stesso modo per gli impiegati provinciali. Al Ministero mancavano però i dati statistici per poter completare il disegno di legge; quindi è parso miglior partito dar corso intanto a questo progetto, salvo poi a completarlo secondo la proposta dell'Ufficio centrale.

Io credo anzi che sia necessario studiare un altro problema che si avvicina molto a questo, trovar modo cioè di provvedere anche per gli impiegati delle opere pie, per i quali si ripetono gli stessi inconvenienti che si verificano per gli impiegati dei comuni. Gli impiegati delle opere pie non hanno diritto a pensione, e divenuti inabili

al servizio, continuano a godere lo stipendio, per quel sentimento di commiserazione che si ha per coloro che hanno lungamente servito. Sarà anche bene occuparsi del personale di basso servizio dei comuni, delle provincie e delle opere pie, e provvedere ad esso non con una cassa speciale, perchè non occorre, ma obbligando gli enti, dai quali dipendono, ad iscriverli alla cassa nazionale per la vecchiaia.

Io credo che con un altro disegno di legge noi potremo completare questa serie di provvedimenti cominciati coi maestri elementari, coi medici condotti, ed ora con gli impiegati comunali.

Ritengo, che il giorno in cui studieremo quest'altro lato del problema, sarà anche conveniente che tutte queste casse speciali, specialmente quelle che riguardano i comuni, siano fuse in una cassa unica, perchè evidentemente le medie più si rivolgono a grandi numeri, e più si avvicinano alle probabilità, sulle quali si è calcolato.

Quindi io accetto di buon grado l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

Blaserna, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Blaserna, *relatore*. Ringrazio il ministro dell'interno a nome dell'Ufficio centrale per aver accettato l'ordine del giorno da noi proposto; e giacchè ho la parola, mi permetto di comunicare al Senato che, per il tramite della nostra presidenza, ci è pervenuta una petizione della Deputazione provinciale di Como, la quale avrebbe desiderato che, discutendosi questa legge per gli impiegati comunali, vi si comprendessero anche gli impiegati provinciali.

Ora noi, come ho avuto l'onore di dire nella relazione, avevamo anche il desiderio di comprendere gli impiegati provinciali, ma siccome la questione non era matura, perchè non era stato fatto ancora un censimento di questi impiegati, ammettendoli senz'altro, si sarebbe fatto un piccolo salto nel buio. Quando si tratta di danaro e di casse di previdenza, mi pare che l'aritmetica deve regnare sovrana: ecco la ragione per la quale non abbiamo creduto di poter comprendere fin d'ora, in questa legge, anche gli impiegati provinciali, e ci siamo limitati soltanto a presentare un ordine del giorno al riguardo, che l'onorevole ministro dell'interno ha accettato, e che invita il Governo a provvedere anche agli impiegati provinciali.

È per questa ragione che non possiamo acco-

gliere la domanda nella forma come ci viene fatta dalla Deputazione provinciale di Como, ma mi pare che abbiamo provveduto in precedenza per quanto era possibile di farlo.

Credo che anche la Deputazione provinciale si terrà soddisfatta dell'ordine del giorno che noi abbiamo presentato e che l'onorevole ministro dell'interno ha accettato.

Ricotti, domando di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Ricotti. Ho chiesto la parola per una semplice raccomandazione che vorrei presentare all'onorevole ministro.

Attualmente è da noi in vigore la legge sul monte pensioni dei maestri che assicura una pensione vitalizia agli insegnanti delle scuole elementari. Questa è una legge antica che funziona da oltre 25 anni. Altra legge, di data molto più recente, provvede per la pensione ai medici condotti. Una terza legge sta oggi innanzi al Senato, e con essa si provvederebbe alle pensioni vitalizie dei segretari comunali ed altri impiegati amministrativi e tecnici dei comuni. L'onorevole ministro ci ha già annunciato che presenterà altre leggi speciali non soltanto per gli impiegati delle provincie, ma anche per gli impiegati delle opere pie. Queste sono tutte cose che io approvo grandemente, perchè credo sia un grande progresso sociale il provvedere di pensione vitalizia tutti gli impiegati di qualsiasi specie, che hanno prestato lunghi servizi allo stato, ai comuni, alle provincie, ed agli istituti di beneficenza.

Ma d'altra parte mi sembra cosa naturale che queste diverse casse autonome di pensioni debbano essere regolate con principî ben poco differenti fra loro, onde la giustizia distributiva fra le diverse categorie d'impiegati non ne soffra.

Avendo stabilito un confronto fra il trattamento fatto ai maestri elementari, ai medici condotti ed ai segretari comunali con le due leggi già vigenti e quella che stiamo per votare, mi son dovuto persuadere di una differenza di trattamento che mi sembra veramente ingiustificabile. Così, ad esempio, ho osservato che la legge dei maestri e quella dei medici condotti accorda il diritto alla liquidazione della pensione, se richiesta dall'interessato, dopo 25 anni di servizio, mentre in questa nuova legge per i segretari il diritto di liquidare la pensione si acquista solo dopo 40 di servizio, ovvero con 25 anni di servizio e 65 d'età.

Ciò che aggrava la situazione dei segretari senza nessun vantaggio finanziario della Cassa.

Ma la considerazione di maggior importanza, e sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, è quella relativa all'importo della pensione liquidata colla nuova legge ai segretari comunali, i quali a pari condizioni di servizio, di età e di contributo annuo, liquideranno una pensione vitalizia notevolmente inferiore a quella concessa ai medici condotti ed ai maestri elementari.

Invece di limitarmi ad una semplice raccomandazione, avrei potuto proporre alcune modificazioni al progetto ministeriale, ma considerando che questa legge non avrà la sua esplicazione che fra dieci anni, mi astenni da qualsiasi proposta che avrebbe potuto cagionare qualche ritardo nell'intervento del nuovo Istituto di previdenza per i segretari ed impiegati comunali, salvo a migliorare nel seguito le singole disposizioni.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti. Se si fosse potuto fin da principio prendere di fronte tutta la materia delle pensioni dei maestri, dei medici condotti, degli impiegati comunali e provinciali e delle opere pie, e fare fin da principio una cassa unica per tutti, si sarebbe risolto meglio questo problema. Ma, come ha ricordato il senatore Ricotti la legislazione nostra ha comminato gradatamente. Si è cominciato a costituire la cassa Monte pensioni, così si chiamava, per i maestri elementari la cui istituzione, se ben ricordo, risale nientemeno che al 1877.

Quel monte pensioni per i maestri è stato fatto anche col concorso dello Stato, il quale contribuì per parecchi anni con trecentomila lire all'anno ad aumentare il fondo. Di più questo monte pensioni per i maestri, in origine, non provvedeva nè alle vedove, nè agli orfani; provvedeva esclusivamente ai maestri quando diventavano inabili al servizio. Ne è venuto per conseguenza che si è accumulato un capitale eccedente ai bisogni, e allora venne una seconda legge, che completò il monte pensioni per i maestri e migliorò le condizioni dei maestri stessi.

Ora il senatore Ricotti dice: Sarebbe meglio fondere tutti questi istituti insieme. Io non mi rifiuto di studiare il problema, però devo accennare ad una difficoltà per quel che riguarda i maestri elementari. Questa cassa speciale del Monte pensioni per i maestri elementari ha già un capitale ingentissimo, accumulato principalmente con i contributi dei maestri stessi.

Ora, il fondere insieme una Cassa, che ha già

molte diecine di milioni, con una Cassa che ancora ha da cominciare a funzionare, potrebbe (e il senatore Ricotti lo comprenderà facilmente) dar luogo a reclami. Io quindi credo che sarà più facile risolvere il problema, limitandoci alla fusione delle casse che sono di recente istituzione, cioè la Cassa per i medici condotti con la Cassa che si istituisce ora per gli altri impiegati comunali, e anche con quella che si trovasse modo di istituire per gli impiegati provinciali e delle opere pie. Io credo che sia prudenza limitar la fusione a queste, perchè andare a mettere in questione di nuovo la cassa del Monte pensioni dei maestri elementari, che funziona da molti anni, che è retta da norme sostanzialmente diverse dalle altre, forse sarebbe una complicazione eccessiva del problema. Ad ogni modo assicuro il senatore Ricotti che questo problema sarà studiato con questa sola riserva, per non complicare troppo e non far sorgere dei reclami da coloro che hanno interessi col Monte delle pensioni dei maestri.

Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ricotti. Ho chiesto di parlare per uno schiarimento.

Innanzitutto ringrazio il ministro dell'accoglienza che ha fatto alla mia raccomandazione, però devo fargli osservare che io non ho proposto di concentrare in una cassa unica tutti i fondi accantonati per far fronte alla spesa degli aventi diritto alla pensione, ma soltanto si adottino sistemi uniformi di trattamento per tutti gli impiegati, anche quando la loro sorte viene regolata con leggi diverse, come appunto succede oggidì.

Blaserna, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Blaserna, relatore. L'Ufficio centrale vedrà di buon occhio che l'onorevole ministro dell'interno si metta a studiare tutte queste casse per vedere se e fino a qual punto si possano dare delle norme uniformi per tali pensioni. Ma vi sono certe differenze sostanziali che non si devono e non si possono togliere. Altro è un maestro elementare che deve insegnare 5 ore al giorno a 50 o 60 ragazzi in iscuola, e se è un maestro buono deve sfiatarsi per arrivare ad ottenere un buon risultato, ed altro è un segretario comunale che siede nella sua stanza, che scrive, che copia, che manda dei dispacci da una parte e dall'altra e che compie un ufficio molto più tranquillo. È per questa ragione che in tutti i paesi, non solamente

in Italia, per i maestri elementari, si sono sempre prese delle misure di favore, vale a dire, si è abbreviato il tempo in cui il maestro può chiedere la pensione e in cui possa ottenere il maximum della pensione; ed essi l'ottengono in una età, nella quale tutti gli altri ancora devono sedere, ed a lungo, prima di arrivarvi; queste sono differenze sostanziali. Lo stesso si dica per i medici condotti. La vita di un medico condotto è una vita molto difficile, molto dura. Pensate, per esempio, un medico condotto in montagna che deve fare 2 o 3 miglia perchè chiamato da un malato di notte con la neve, col freddo, con la pioggia, ecc.; un segretario comunale in tutta la sua vita non passa una di quelle notti. Dunque si comprende che lì anche le condizioni siano più favorevoli, specialmente per ciò che riguarda il tempo per ottenere il maximum della pensione. D'altra parte vorrei anche far osservare all'onorevole mio amico, il senatore Ricotti, che questa legge che lui dice cosa poco moderna rappresenta un progresso enorme su quello che esisteva fino adesso; basta prendere una statistica dei nostri impiegati comunali, per vedere che ce ne sono di quelli con 70, con 80, con 90 e perfino uno vi figura fra 90 e 95 anni di età. Se esso con 60 o 65 anni avesse potuto ritirarsi, non gli sarebbe parso vero, e ciò mi sembra quindi un progresso enorme.

Tutte queste considerazioni costituiscono differenze sostanziali, che si devono far sentire anche nella legge; ed è per questo che io, essendo un cultore del metodo sperimentale, confesso che queste casse separate mi fanno molto piacere, perchè dopo un certo tempo si vedrà quale sistema sia il migliore, ed allora si potrà pensare a unificarle, per quanto sarà possibile, sulla base della migliore. Ma finchè c'è tutto quello stock di vecchi impiegati da liquidare ancora per la pensione con misure che sono quel che sono, perchè miracoli non si possono fare, ma che sono necessariamente diverse per le diverse categorie di persone, mi pare che sarebbe molto prematuro di volerli assoggettare a condizioni eguali.

Tuttavia, se l'onorevole ministro dell'interno si propone di studiare questa questione, saremo noi i primi ad applaudire se riuscirà a risolverla, ma, lo ripeto, si tratta di una questione molto difficile, e che mi pare anche per ora assai prematura.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Giolitti, ministro dell'interno. Le osservazioni fatte dal senatore Ricotti e dal senatore Blaserna dimostrano quanto sia ardua la risoluzione di questo problema.

Ora io tengo a mettere bene in chiaro l'impegno che ho preso; esso consiste, in primo luogo nel provvedere a quel che riguarda gl' impiegati provinciali, perchè agli impiegati provinciali si potrà, su per giù, con pochissime differenze fare quanto si è fatto per quelli comunali.

Rispetto ad altre categorie, specialmente per gli impiegati delle opere pie, per il personale operaio addetto ai comuni e alle provincie negli uffici delle opere pie, ho preso solo l'impegno di studiare, e le difficoltà, messe innanzi dal senatore Ricotti e dal senatore Blaserna, dimostrano che di studio ci è bisogno.

Credo che sia un problema che vada risolto, ma con maturità di consiglio ed avendo sott'occhio tutti i dati necessari, trattandosi di un problema sostanzialmente aritmetico; tale cioè che per risolverlo bisogna averne tutti i termini, i quali ora ci mancherebbero assolutamente.

Io dunque prendo impegno formale, secondo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, di proporre la estensione di questa legge, con le modificazioni che occorressero, agli impiegati provinciali, e di studiare gli altri problemi ai quali si è accennato.

Presidente. Per ora il Senato è semplicemente chiamato a deliberare sull'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dallo onorevole ministro, che rileggo: « Il Senato invita il Governo del Re a presentare un disegno di legge per provvedere alle pensioni degli impiegati provinciali ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Taverna, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

Presidente. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

Presidente. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali ».

Votanti	72
Favorevoli	59
Contrari	13

Il Senato approva.

« Conversione in governativo del Liceo-Ginnasio di Molfetta »:

Votanti	72
Favorevoli	61
Contrari	11

Il Senato approva.

« Passaggio del servizio tecnico dell'azienda dei canali Cavour e del personale del Genio civile che vi è addetto, dal Ministero dei lavori pubblici alle Finanze »:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani, alle ore 15:

I. Interpellanza del Senatore Pongiglioni al Ministro della Pubblica Istruzione sullo stato dei quadri collocati nella Galleria del Palazzo Rosso, ceduto dalla Duchessa di Galliera al Municipio di Genova, e sulla vigilanza del Governo per la loro regolare conservazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (151-*Seguito*).
2. Disposizioni sui Manicomî e sugli alienati (147).
3. Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortunî degli operai sul lavoro (22).

4. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 150.168,17 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 concernenti spese facoltative (182).
5. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-903 (187).
6. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 40.292,35, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (183).

7. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 173.897,42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (186).

La seduta è sciolta (ore 18,30).

Licenziato per la stampa
il giorno 3 Aprile 1903 alle ore 18.

F. De Luigi

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche
